

	<p align="center"><b>SERVIZIO UNICO POLIZIA LOCALE DISTRETTO VISE</b></p> <p align="center">Via Municipio, n. 7 36023 Longare (VI) Telefono 0444/555027 e-mail: <a href="mailto:polizia.locale@comune.longare.vi.it">polizia.locale@comune.longare.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:poliziale.longare.vi@pec.it">poliziale.longare.vi@pec.it</a></p>
---	--

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DI TELECAMERE MOBILI**

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 43 del 28 settembre 2020)

### **Indice**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

**Art. 2 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di telecamere mobili di videosorveglianza e modalità di raccolta dei dati.**

**Art. 3 - Obblighi per il titolare del trattamento – notificazione**

**Art. 4 - Responsabile**

**Art. 5 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

**Art. 6 - Informazioni rese al momento della raccolta**

**Art. 7 - Diritti dell'interessato**

**Art. 8 - Comunicazione e diffusione dei dati**

**Art. 9 - Tutela amministrativa e giurisdizionale**

**Art. 10 - Provvedimenti attuativi**

**Art. 11 - Pubblicità del Regolamento**

**Art. 12 - Rinvio**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'impianto di videosorveglianza, ed il connesso trattamento dei dati personali, realizzato mediante sistema di telecamere mobili attivate sul territorio del Comune di Longare. L'utilizzo del sistema di telecamere mobili viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- Liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- Proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- Finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

### **Articolo 2**

#### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema delle telecamere mobili e modalità di raccolta**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di telecamere mobili. Le finalità istituzionali del suddetto sistema, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Longare in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- Obiettivo primario finalizzato a scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "micro-discariche" sparse nel territorio comunale,
- La rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- Prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- La protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica,
- La prevenzione,
- L'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; la protezione della proprietà;
- La rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- L'acquisizione di prove.

Il sistema delle telecamere mobili comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, consistenti in fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto. Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo. Una volta rilevato il movimento dell'uomo o dei veicoli, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al primo capoverso del presente articolo e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati;
- d) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere mobili, che saranno progressivamente installate nei punti individuati. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard-disk delle immagini provenienti dalle telecamere mobili sul territorio comunale. Le immagini verranno conservate per un massimo di 7 giorni successive alla registrazione sul server di registrazione posizionato presso l'Ufficio di Polizia Locale, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria. Le immagini al termine delle operazioni verranno cancellate con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati. In caso di cessazione di un trattamento, i dati personali saranno distrutti.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi per il titolare del trattamento**

Notificazione:

Il Comune di Longare nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali

#### **Articolo 4**

##### **Responsabile**

Il Sindaco designa con proprio atto il Responsabile del trattamento dei dati personali. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

#### **Articolo 5**

##### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 3 l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Il sistema delle telecamere mobili potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile.

#### **Articolo 6**

##### **Informazioni rese al momento della raccolta**

*Il Comune di Longare in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica, atta ad informare i terzi circa la presenza del sistema di videosorveglianza. (Modificato come indicato dalla CCP garanzie Statutarie del 18.07.2019)*

Il Comune di Longare si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto delle telecamere mobili, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet dell'Ente. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). Il supporto con l'informativa: dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera mobile, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con essa; dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema delle telecamere mobili sia eventualmente attivo in orario notturno; In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata.

#### **Articolo 7**

##### **Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le

modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, quando non sono adottate idonee misure di sicurezza.

#### **Articolo 8**

##### **Comunicazione e diffusione dei dati**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Longare è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità

#### **Articolo 9**

##### **Tutela amministrativa e giurisdizionale**

Tutela Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa vigente. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4.

#### **Articolo 10**

##### **Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

#### **Articolo 11**

##### **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del Comune.

#### **Articolo 12**

##### **Rinvio**

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal **regolamento generale sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation)**, ufficialmente **regolamento (UE) n. 2016/679** meglio noto con la sigla **GDPR**, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla GUCE il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018, dal D. lgs 101/2018\* nonché a tutto quanto disposto con appositi provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza. *.\*(inserito come indicato dalla CCP garanzie Statutarie del 18/07/2019)*